

REGOLAMENTO INTERNO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E/O DI PROGETTO AGLI ESPERTI ESTERNI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO il D.L.vo n. 165 del 2001 e successive modifiche
- VISTO l'art. 32 del D.L. n. 223 del 4/07/2006 convertito in Legge n. 248 del 04/08/2006 e dall'art. 3 comma 76 della Legge n. 244 del 24/12/2007
- VISTO l'art. 46, comma 1, della Legge n. 133/2008
- VISTO l'art. 21 della L.15 marzo 1997 n. 59;
- VISTI gli artt. 8 e 9 dei DPR 8/3/99, n. 275;
- VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/2/2001 con il quale è attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO l'art. 33 del Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/2/2001, con il quale è affidata al Consiglio d'Istituto la definizione del Regolamento interno per l'affidamento degli incarichi per la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa e dei progetti didattici e educativi;
- VISTO il Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto

APPROVA

ai sensi dell'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/2/2001 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del regolamento d'istituto.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/2/2001,

- a. i modi e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale o pluriennale, al fine di rispondere a particolari e motivate esigenze formative e didattiche deliberate nel P.O.F.
- b. i protocolli d'intesa con Enti e Associazioni riguardanti progetti o integrazioni formative e didattiche relative al P.O.F. dell'Istituto.

Art. 2 - Requisiti professionali, oggettivi e soggettivi

Requisiti professionali

2.a - Per i dipendenti del MIUR (Docenti) il requisito è quello previsto per l'accesso ai ruoli per la propria disciplina. E' requisito anche il possesso dell'autorizzazione concessa dal proprio Dirigente Scolastico a svolgere la collaborazione per cui si concorre art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165 (da presentarsi prima della firma del contratto).

2.b - Per tutti gli altri soggetti sono requisiti essenziali:

- il possesso di laurea o diploma equipollente (D.I. 05/05/2004). Si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria in caso della stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali (art. 46, comma 1, Legge n. 133/2008)
- comprovata competenza ed esperienza nel settore.

Requisiti oggettivi

2.c - L'Istituto Comprensivo,

- a) al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa e la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione proposti dal Collegio dei docenti in base al Piano dell'Offerta Formativa;
- b) verificata l'impossibilità, oggettiva di utilizzare le risorse umane e professionali disponibili all'interno;
- c) prevedendo l'eventualità dell'utilizzo degli specialisti indicati dal Collegio dei Docenti per Progetti/attività con caratteristiche specifiche e/o peculiari, deliberati dal Collegio stesso, qualora gli esperti in oggetto rispondano all'avviso di selezione e concorrano con la presentazione del curriculum e della relativa richiesta, fermo restando che, per diversi Progetti/attività, l'individuazione di un altro generico specialista potrebbe "snaturare" la peculiarità dell'attività didattica - formativa proposta dal Collegio o da altro organo della scuola;
- d) fatta salva la coerenza con le disponibilità finanziarie,

provvede alla stipulazione di:

- contratti di prestazioni d'opera con esperti esterni titolari di partita IVA
- specifiche intese con Enti di formazione professionale e educativa, compresi gli Istituti Scolastici e Universitari.

Ogni altro Progetto e/o forma di attività formativo – didattica arricchenti il P.O.F., concordata con altri Enti e Associazioni, e da questi gestiti amministrativamente, sono invece soggetti a protocolli d'intesa a cura del Dirigente Scolastico, rispondenti alla condivisione, proposta e indicazioni, basati sui nomi concordati, coerenti con l'Offerta Formativa approvata dal Collegio dei Docenti e adottata dal Consiglio d'Istituto. Il Dirigente Scolastico avrà cura di informare preventivamente gli Organi Collegiali di riferimento prima di sottoscrivere ogni protocollo d'intesa.

Requisiti soggettivi

2.d – Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento e nel progetto formativo-didattico richiesto.

L'affidamento dell'incarico avverrà, quando necessario, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza dell'esperto:

- se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L. 3/02/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni
- se docente, come già citato nel punto 2.a, si applica quanto recita il vigente CCNL-SCUOLA a proposito delle "collaborazioni plurime".

Per ciascun'attività o progetto per lo svolgimento del quale si renda necessario il ricorso alla collaborazione **retribuita** di esperti esterni. Il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione.

Particolari limitazioni alle domande dei candidati possono essere poste, sull'opportunità e all'interesse di utilizzare, in rapporto alla natura e alle finalità dell'attività o del progetto, risorse ed esperienze presenti nel territorio.

Si valuteranno, a proposito delle esigenze, quindi: -titolo di studio -curriculum del candidato con: -esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto; -Esperienze metodologiche - didattiche; -attività di libera professione nel settore; -corsi di aggiornamento; -pubblicazioni e altri titoli; -competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto -Esperienze precedenti di collaborazione con l'Istituto valutate positivamente.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri: -congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività educativa per i quali sono banditi i tests selettivi -Esperienze precedenti

di collaborazione con altri Istituti valutate positivamente -Valore innovativo del progetto presentato dal candidato.

Il requisito della particolare comprovata specializzazione anche universitaria non deve essere inserita nel contratto che la scuola stipula con una **società** o con un'**associazione esterna**. Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per compiere il servizio richiesto.

Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

3.1. In tempo utile per l'espletamento delle procedure in modo tale da aver esperito la selezione entro 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, il Dirigente, sulla base della delibera dei progetti da inserire nel piano dell'offerta formativa (POF) per l'anno scolastico successivo da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario il conferimento di contratti a esperti esterni e comunica l'informazione mediante avviso pubblico all'albo della scuola e sul proprio sito web.

3.2. Gli avvisi devono indicare contenuto e modalità del progetto, durata e costi, termine per la presentazione dei curricula, dei titoli e di altra eventuale documentazione.

Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini d'inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.

3.3. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare richiesta alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

CRITERI

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, (in particolare non devono avere subito condanna che comporta l'interdizione temporanea, ancora in essere, o definitiva dai pubblici uffici, nel termine che sarà stabilito da Dirigente Scolastico), non può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, a proposito delle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie (sperimentate nei precedenti rapporti) generalmente riconosciute. Nel caso di progetti prospettati da esperti esterni e fatti propri dalla scuola, la posizione dell'autore può essere assimilata a quella del soggetto unico competente.

Art. 4 - Determinazione del compenso

4.1. La determinazione da parte del D.S. del corrispettivo concernente i singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi CCNL Scuola - tariffe professionali).

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

4.2. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione

4.3. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori. **Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.**

Art. 5 - Individuazione dei contraenti

I contraenti cui conferisce i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico o su sua delega da un suo sostituto. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art.2. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio a

ciascuna delle seguenti voci:

Possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali riguardanti la tipologia d'intervento

1 punto per ogni titolo, massimo punti 5

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza

1 punto per ogni titolo, massimo punti 5

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza

1 punto per ogni titolo, massimo punti 5

Esperienza lavorative nel settore di pertinenza

1 punto per ogni titolo, massimo punti 5

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza

0,5 punti per ogni pubblicazione, massimo 2 punti

Precedenti esperienze in istituto senza demeriti

1 punto per ogni progetto, massimo 3 punti

Punteggio totale ____/25

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che: -Dichiarino la congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività educativa per i quali sono bandite le selezioni –Abbiano esperienze precedenti di collaborazione con altri Istituti valutate positivamente –Dimostrino il valore innovativo del progetto presentato.

(1) Per particolari attività/progetti potranno essere individuati criteri più specifici, o le valutazioni potranno essere compiute mediante attribuzione di punteggi nell'ambito di un tetto massimo.

Art. 6 - Stipulazione del contratto

6.1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa dei progetti, alla stipulazione del contratto e alla copertura assicurativa.

6.2. Nel contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini d'inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- il modo di pagamento del corrispettivo tenuto conto del Programma annuale a cadenza per anno solare;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

6.3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di progettazione e verifica del progetto con relazione finale (se prevista) e l'obbligo ad assolvere tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

6.4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dall'art. 2222 e seguenti del codice civile.

6.5. I contratti di cui al presente regolamento rientrano nella fattispecie dei contratti a progetto o di prestazione d'opera occasionale e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale (partita IVA) e previdenziale, in dipendenza anche della posizione dei contraenti e non danno luogo a diritti a proposito dell'accesso nei ruoli della scuola.

- 6.6. I contratti di cui al presente regolamento, di norma, non possono avere durata superiore all'anno scolastico, ma possono essere rinnovati, e se pluriennali sono formalizzati in un unico contratto.
- 6.7. Non sono rinnovabili i contratti che sono stati oggetto di risoluzione o di recesso.
- 6.8. E' istituito presso la segretaria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nomi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 7 - Impedimenti alla stipulazione del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere compiute dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

8.1. Ai fini della stipulazione dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165.

8.2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

Art. 9 - Rescissione del contratto

9.1. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario. Nel caso d'inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, l'Amministrazione intimerà al soggetto affidatario di adempiere quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali dapprima a voce e quindi per mezzo di raccomandata A.R.

9.2. Nell'ipotesi in cui il soggetto affidatario non dovesse provvedere tempestivamente o comunque nei tempi indicati, l'Amministrazione si riserva di richiedere la risoluzione del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.

Art. 10 - Proprietà delle risultanze

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione, sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Scolastica, restando pertanto assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso o divulgazione anche parziale dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva.

Art. 11 - Pubblicità degli incarichi e comunicazione alla Funzione Pubblica

11.1. L'elenco dei collaboratori esterni è pubblicato sul sito web della Scuola con indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso dell'incarico.

11.2. Gli incarichi conferiti agli esperti esterni e ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, sono comunicati annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 12 - Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Regolamento e nell'avviso di selezione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del __/02/2011 con Delibera n. __.